



Bruxelles, 12.2.2021
COM(2021) 54 final

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Eurostat compila da decenni le statistiche europee sull'agricoltura dell'UE. Attualmente esse comprendono gli aspetti seguenti: struttura delle aziende agricole, conti economici dell'agricoltura, produzione zootecnica e vegetale, agricoltura biologica, prezzi agricoli, pesticidi, nutrienti e altri aspetti agroambientali. L'obiettivo principale è monitorare e valutare la politica agricola comune (PAC) e altre importanti politiche dell'UE, nonché fornire supporto all'elaborazione delle politiche.

Tali rilevazioni di dati sono state valutate nel 2016¹ e si è riscontrata la necessità di un aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'agricoltura, nella CAP e nelle altre politiche connesse dell'UE. La "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre"² è un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea attuato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri. La strategia è sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo, rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e mira a razionalizzare e a migliorare il sistema europeo di statistiche agricole (EASS). La strategia segue inoltre le raccomandazioni internazionali, quali gli orientamenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e le norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e attua altresì la strategia globale delle Nazioni Unite per migliorare le statistiche agricole e rurali.

Per quanto sia un settore relativamente modesto in termini economici, l'agricoltura occupa quasi la metà della superficie terrestre dell'UE e fornisce la maggior parte dei suoi prodotti alimentari, garantendo sia l'approvvigionamento alimentare sia la sicurezza degli alimenti. L'agricoltura ha un forte impatto sui cambiamenti climatici e sull'ambiente e molte comunità rurali dipendono da essa. L'UE necessita di informazioni sull'agricoltura estremamente accurate, che le consentano di elaborare politiche a favore di tutti i cittadini d'Europa mediante l'assegnazione delle ingenti risorse finanziarie del bilancio della PAC e delle relative misure nel modo più efficiente ed efficace in maniera pluridimensionale. L'agricoltura è altresì al centro della comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo³, in particolare della sua strategia "dal produttore al consumatore".

I risultati del settore agricolo nel suo complesso possono essere valutati mediante l'inserimento in una struttura contabile sovrastante di tutte le informazioni sul volume e sulle variazioni di prezzo dei beni e servizi agricoli. A tal fine i conti economici dell'agricoltura (CEA) forniscono un set di dati comparabili che presentano importanti informazioni a livello

¹ SWD(2017)96, documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Evaluation accompanying the document "Strategy for Agricultural Statistics 2020 and beyond" and subsequent potential legislative scenarios* (disponibile solo in inglese).

² <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/749240/749310/Strategy+on+agricultural+statistics+Final+version+for+publication.pdf> (disponibile solo in inglese).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" [COM(2019) 640 final dell'11.12.2019].

macroeconomico agli utenti principali, in particolare alla Direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione (DG AGRI).

In quanto conto satellite del sistema europeo dei conti (SEC 2010), i CEA seguono fedelmente la metodologia prevista per i conti nazionali. La loro compilazione impone però la formulazione di opportune regole e metodi. Applicando la metodologia attuale gli Stati membri forniscono dal 2000 a Eurostat i conti economici dell'agricoltura nazionali e regionali. Nel 2004 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità⁴, che ha formalizzato la parte relativa al livello nazionale dei conti economici; l'atto è stato modificato sei volte da allora. I conti a livello regionale non sono però stati inclusi nel regolamento, anche se la loro trasmissione regolare a cura di quasi tutti gli Stati membri è continuata grazie a un accordo informale. Si tratta di una soluzione subottimale, in quanto le statistiche oggetto dell'accordo informale non rientrano formalmente nei CEA e non vi sono obblighi vincolanti o garanzie della loro presentazione. Dato che i conti economici dell'agricoltura regionali sono statistiche mature e importanti, sarebbe opportuno formalizzarne la posizione inserendole nel regolamento dei CEA. Si tratta dell'unico modo per garantirne la qualità. La Corte dei conti europea ha evidenziato tale problema nella relazione speciale SR 01/2016⁵ in cui raccomandava di formalizzare i conti economici dell'agricoltura regionali. La Commissione ha accolto tale osservazione.

Nella stessa relazione speciale SR 01/2016 si rilevava inoltre la mancanza di informazioni sulla qualità dei CEA. Eurostat applica tale raccomandazione dal 2016 e gli Stati membri forniscono relazioni sulla qualità dei CEA (con rare eccezioni) dal 2019 in riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009⁶. L'articolo 12 però prevede l'inclusione specifica di obblighi di relazioni sulla qualità nella legislazione settoriale, che consente di definire le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità, oltre ai termini per la trasmissione dei dati. Attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità sono determinate solo informalmente e sarebbe quindi opportuno formalizzarle in linea con le prescrizioni esistenti del regolamento (CE) n. 223/2009.

Infine, per i CEA gli Stati membri trasmettono, per i dati a livello nazionale, i primi dati stimati (termine: novembre dell'anno di riferimento n), i secondi dati stimati (termine: gennaio dell'anno n+1) e i dati definitivi (termine: settembre dell'anno n+1). I secondi dati sono trasmessi dopo un intervallo troppo breve rispetto ai primi per consentire miglioramenti ottimali della qualità: di conseguenza, i termini per la trasmissione dei dati per la seconda stima dovrebbero essere prorogati di 2 mesi, dalla fine di gennaio alla fine di marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.

⁴ Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

⁵ Relazione speciale n. 1/2016: *Il sistema della Commissione per misurare la performance in relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?*

⁶ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Affinché i responsabili politici, le imprese e il pubblico in generale possano prendere decisioni appropriate basate su dati concreti, le statistiche devono essere affidabili e di elevata qualità.

La strategia 2020 per le statistiche agricole di cui sopra comprende i seguenti obiettivi principali:

- produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le necessità degli utenti;
- migliorare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee.

I tre elementi inclusi nella presente proposta sono mirati direttamente a soddisfare tali obiettivi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La principale ambizione del programma statistico europeo 2013-2017⁷ (prorogato fino al 2020⁸) è fornire statistiche di qualità a sostegno delle politiche europee. Le statistiche ambientali e agricole costituiscono appunto uno dei tre filoni della produzione statistica curata dal programma, che conta tra le proprie principali finalità "la revisione e la semplificazione della rilevazione di dati sull'agricoltura in linea con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013 e la ristrutturazione dei processi di rilevazione di dati sull'agricoltura, in particolare con l'obiettivo di migliorare la qualità e la tempestività dei dati forniti". La presente iniziativa attua tale obiettivo.

Attraverso la presentazione di dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia, il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche al conseguimento di almeno due delle sei priorità⁹ della Commissione von der Leyen, vale a dire:

- un Green Deal europeo con le correlate strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità; e
- un'economia al servizio delle persone.

Le statistiche agricole sono però di ausilio anche in relazione ad altre priorità, dell'Unione o degli Stati membri, che incidono sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale o ne sono influenzate.

Oltre a ciò, la proposta di un programma relativo al mercato unico¹⁰, attualmente oggetto di discussione interistituzionale, delinea un quadro di riferimento per il finanziamento dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee. Per poter attuare le politiche dell'Unione è necessario disporre di dati statistici attendibili, comparabili e di elevata qualità sulla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche

⁷ Il programma in atto è stato istituito con regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017. È stato prorogato al 2020 dal regolamento (UE) 1951/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017.

⁸ Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).

⁹ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it.

¹⁰ COM(2018) 441 final.

europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sullo stato attuale e sul futuro dell'Unione. Nel caso delle statistiche agricole, l'accento è posto sulla fornitura di dati tempestivi e pertinenti al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

Le statistiche agricole forniscono dati statistici di elevata qualità per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC), che costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Oltre a perseguire obiettivi sociali, la politica di sviluppo rurale, che è parte integrante della CAP, punta a migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione in agricoltura. Alla PAC è destinato oltre il 37 % del bilancio totale dell'Unione nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Le statistiche agricole sono sempre più necessarie anche in relazione ad altri temi vitali per l'Unione quali il Green Deal europeo, le politiche incentrate sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, la politica commerciale, la politica sociale, la politica regionale, ecc.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La base giuridica delle relazioni sulla qualità è l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Se la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, si applica il principio di sussidiarietà. Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per rispondere alle esigenze di una molteplicità di utenti ai fini dell'assunzione di decisioni nelle società democratiche. La presente proposta di regolamento è stata elaborata per tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE e nel contempo per garantire meglio la qualità e la comparabilità delle statistiche in materia di CEA.

Tra i criteri principali che i dati statistici devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie dei dati senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni.

Il criterio della comparabilità è molto importante per le statistiche agricole a motivo della PAC.

L'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono individualmente. Può essere molto più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati in sé, questa potrà essere effettuata dagli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

Applicando identici principi in tutti gli Stati membri, la proposta garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole europee che saranno rilevate ed elaborate. Analogamente, assicurerà che le statistiche agricole europee rimangano pertinenti e siano idonee a rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche, riflettendo al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, un regolamento costituisce l'atto giuridico più appropriato. Importanti politiche comuni dell'Unione, come la PAC, comportano un'esigenza intrinseca di statistiche agricole comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello europeo. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La valutazione della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre" menzionava l'audit della Corte dei conti allora in corso (che ha dato origine alla relazione speciale SR 01/2016) come fonte di indicazioni per comprendere in quale misura i CEA soddisfino le esigenze di dati degli utenti. Come indicato in precedenza, tali osservazioni costituiscono un'importante motivazione della redazione della proposta.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Eurostat persegue lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee nel settore dell'agricoltura mediante una cooperazione stretta, coordinata e regolare in sede di SSE, che è il frutto di un partenariato di lunga data tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità preposte.

A livello generale e con riferimento alla "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", le principali categorie di portatori di interessi delle statistiche agricole europee sono i produttori di dati (INS e altre autorità nazionali nonché Eurostat), i rispondenti (agricoltori,

organizzazioni di agricoltori e imprese) e gli utenti (decisori privati e pubblici, compresi in particolare altri servizi della Commissione, e ricercatori e giornalisti). Essi sono stati ampiamente consultati in merito alle criticità dello status quo e ai cambiamenti auspicati, alle rispettive esigenze e priorità in materia di dati, alle possibili opzioni da adottare per risolvere i problemi, all'impatto delle azioni proposte e specificamente in ordine alla formulazione della strategia. Le principali sedi di consultazione sono state: i) riunioni e seminari del comitato permanente di statistica agraria (CPSA) e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) (composto dai direttori delle statistiche agricole degli INS) che lo ha sostituito, sedi in cui esprimono il proprio punto di vista i servizi della Commissione, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni degli agricoltori, ii) riunioni del comitato del sistema statistico europeo (composto dai direttori generali degli INS); e iii) consultazioni e audizioni periodiche presso i servizi della Commissione.

Ai fini della valutazione è stata condotta una consultazione pubblica, i cui risultati sono descritti in dettaglio in una relazione dedicata¹¹.

I principali risultati di tale consultazione pubblica, che costituiscono l'essenza della strategia 2020 per le statistiche agricole e pertanto del regolamento proposto, si possono riassumere in tre punti.

L'attuale normativa dell'Unione sulle statistiche agricole non soddisfa le esigenze emergenti di dati perché la fornitura di dati non è inclusa negli atti legislativi e gli atti non sono sufficientemente flessibili ed integrati per soddisfare tempestivamente le nuove esigenze.

Tali *nuove esigenze di dati* sono dovute principalmente agli sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, in particolare alla recente riforma della PAC.

Le rilevazioni di dati non sono armonizzate e coerenti perché si presentano nuove esigenze in materia di dati, la legislazione da molti anni si evolve in direzioni divergenti e in diversi settori delle statistiche agricole sono applicati definizioni e concetti parzialmente diversi.

L'onere di fornire i dati viene percepito come eccessivo perché le esigenze di dati sono in aumento, le rilevazioni dei dati non sono armonizzate e le risorse continuano a ridursi a livello sia dell'Unione che nazionale. È stato confermato che tale onere va a discapito della rilevazione dei dati e della loro qualità.

Nel quadro della modernizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea, i CEA sono a loro volta oggetto di modernizzazione a partire dal 2016. Una sollecitazione a procedere in tal senso è venuta dalle osservazioni dell'audit eseguito dalla Corte dei conti (relazione speciale SR 01/2016) sui redditi degli agricoltori. Le raccomandazioni di tale relazione sono state recepite nel corso di un ampio esercizio di modernizzazione, con diversi miglioramenti dei CEA.

¹¹ Pagina web dedicata alla consultazione pubblica di Eurostat:
<http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass> (disponibile solo in inglese).
Relazione sulla consultazione pubblica aperta:
<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx> (disponibile solo in inglese).

Due di tali miglioramenti impongono, come accertato dalla Commissione, una modifica del regolamento esistente, vale a dire l'integrazione dei conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) e la proroga dei termini per le seconde stime dei CEA.

Tali elementi sono stati oggetto di ampia discussione sia nel gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" sia nel gruppo di alto livello dei direttori per le statistiche agricole, entrambi composti da esperti degli Stati membri.

Dato che i CEA regionali sono statistiche esistenti da lunga data e trasmesse a Eurostat da molti anni, il loro inserimento nel regolamento (CE) n. 138/2004 implica principalmente l'integrazione della metodologia esistente quale applicata grazie all'accordo informale in atto da molto tempo. Poiché la metodologia nella forma attuale è assolutamente soddisfacente (manuale dei CEA/CES, parte VII¹²), non è necessario riformularla. La metodologia e il capitolo sui conti economici dell'agricoltura regionali, che devono essere inseriti nel regolamento, possono rispecchiare il contenuto attuale del manuale esistente. Sono tuttavia necessarie alcune modifiche minori per l'adeguamento al SEC 2010 e alle consultazioni tecniche con gli Stati membri.

La proposta è stata dibattuta ampiamente con il gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" e con il gruppo dei direttori per le statistiche agricole; entrambi gli organismi hanno preso atto del fatto che la Commissione (Eurostat) avrebbe avviato l'iter della proposta avvalendosi del proprio diritto di iniziativa. La proposta è stata presentata anche al comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009.

- **Assunzione e uso di perizie**

Eurostat ha dibattuto ampiamente il contenuto della proposta con gli INS attraverso task force specifiche nonché tramite gruppi di esperti esistenti, anche a livello di direttori.

La proposta è stata inoltre presentata al comitato del sistema statistico europeo nell'ottobre 2020.

- **Valutazione d'impatto**

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo sulla valutazione d'impatto della "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre"¹³ di cui fanno parte i CEA¹⁴.

La valutazione d'impatto è stata condotta a livello di strategia per applicare un approccio sistematico all'intero complesso delle statistiche agricole, in modo da consentire l'integrazione di tutte le parti.

La valutazione d'impatto ha concluso che l'EASS dovrebbe essere disciplinato di preferenza da tre regolamenti, in ultima analisi. Due di questi regolamenti sarebbero nuovi e andrebbero a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia di statistiche agricole. Il primo, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole, che riguarda i dati in merito alla struttura delle aziende agricole, ai frutteti e ai vigneti, è stato adottato come regolamento (UE)

¹² *Manuale dei conti economici dell'agricoltura e della silvicoltura* CEA/CES 97 (Rev. 1.1), 2000 <https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-27-00-782> (disponibile in inglese, francese e tedesco).

¹³ SWD(2016)430 (disponibile solo in inglese).

¹⁴ https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0519_en.pdf (disponibile solo in inglese).

2018/1091¹⁵. Il secondo è oggetto di una proposta legislativa parallela di regolamento relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, e riguarda gli input e gli output del settore agricolo: produzione agricola (produzione vegetale e zootecnica), compresa l'agricoltura biologica, prezzi agricoli, nutrienti e prodotti fitosanitari. Il terzo strumento, come indicato nella valutazione d'impatto, è il regolamento (CE) n. 138/2004 sui conti economici dell'agricoltura (CEA), la cui modifica è oggetto della presente proposta. Poiché i CEA sono un conto satellite dei conti nazionali e sono macroeconomici per natura, non è stata proposta la loro integrazione nei nuovi regolamenti quadro. La proposta prevede invece di mantenerli oggetto di un atto distinto, come avviene da quando il regolamento CEA è entrato in vigore per la prima volta nel 2004.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta rientra nella "Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre", un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE attuato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE. La strategia è sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo, rientra nel programma REFIT e mira a razionalizzare e a migliorare l'EASS.

I CEA sono statistiche mature disciplinate dal regolamento (CE) n. 138/2004. Il nuovo regolamento proposto dovrebbe riguardare tutte le componenti dei CEA per garantire la qualità di tali statistiche. Si dovrebbe rinunciare ad applicare accordi informali. Si tratterebbe di un passo avanti verso la semplificazione, in quanto il punto di riferimento sarebbe il nuovo regolamento, che soddisferebbe tutte le esigenze di dati e rispetterebbe tutte le prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità.

Per quanto riguarda gli elementi da includere tra le modifiche proposte del regolamento, essi derivano dalle azioni in corso per modernizzare i CEA. I CEA regionali non sono gli unici dati per i quali si è ricorso ad accordi informali. Per quanto riguarda i "valori unitari" dei CEA, vale a dire dati forniti da molti anni grazie allo stesso tipo di accordo, l'esercizio di modernizzazione ha stabilito di cessare la rilevazione di valori unitari a livello dell'Unione. Non è stata pertanto proposta l'inclusione dei valori unitari, che non saranno più rilevati, nel regolamento di modifica dei CEA. Si tratta di una riduzione modesta ma netta dell'onere che grava sui portatori di interessi.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2021 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

riguardanti le relazioni sulla qualità. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessario un piano di esecuzione.

Gli Stati membri dovrebbero cominciare a fornire dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento nel 2022.

L'atto legislativo proposto rientra nell'EASS e sarà oggetto di una valutazione esaustiva per verificarne tra l'altro l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

- **Verifica della conformità delle statistiche prodotte**

Eurostat effettua regolarmente valutazioni della conformità. Queste comprendono un riesame della disponibilità, della qualità e della puntualità dei dati, oltre ad azioni di follow-up qualora si riscontrino casi di non conformità.

In osservanza alla normativa dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i dati rilevanti per le statistiche agricole. I termini per la trasmissione di tali dati sono rigorosi e vanno rispettati per salvaguardare la sana gestione, la diffusione e il grado di utilità delle statistiche europee: dati mancanti o incompleti renderebbero lacunose le informazioni disponibili (ossia renderebbero impossibile calcolare aggregati a livello dell'Unione e pubblicare i dati secondo i calendari previsti).

Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro giuridico di base per il funzionamento del sistema statistico europeo e di tutta la normativa settoriale riguardante la produzione delle statistiche europee.

Fermo restando che tempestività, puntualità e completezza sono già fattori importanti delle valutazioni di conformità per garantire la diffusione tempestiva delle statistiche agricole, questi ed altri aspetti inerenti alla qualità saranno oggetto di maggiore attenzione in modo da preservare la fiducia nelle statistiche prodotte da Eurostat e dall'SSE.

- **Migliorare continuamente l'EASS: riconoscere le nuove esigenze in fatto di dati e nuove fonti di dati, migliorare la coerenza, ridurre l'onere**

Eurostat procede attualmente ad audizioni annuali con altri servizi della Commissione. In tali occasioni un aspetto importante è rappresentato dallo scambio di informazioni sui rispettivi programmi di lavoro. Tali incontri forniscono una sede formale per dibattere le future esigenze in fatto di statistiche nuove e per esaminare il grado di utilità delle statistiche disponibili.

L'ulteriore collaborazione con gli altri servizi della Commissione, con gli INS e le altre autorità nazionali avrà luogo a vari livelli gerarchici nel contesto di riunioni e seminari del gruppo di esperti, di riunioni del gruppo dei direttori, di riunioni del comitato del sistema statistico europeo e tramite frequenti scambi bilaterali. Sarà prestata particolare attenzione all'individuazione dei dati amministrativi e delle altre fonti di informazione esistenti in forza della normativa dell'Unione, nonché alla valutazione se essi siano idonei alla produzione di statistiche, nell'intento di stabilire misure che ne garantiscano la stabilità, l'accessibilità e l'eventuale adattamento alle esigenze della statistica. Saranno inoltre condotte indagini e analisi periodiche per individuare eventuali possibilità di miglioramento delle statistiche agricole europee e di riduzione dell'onere amministrativo.

Tali adeguamenti e il funzionamento complessivo del quadro legislativo saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, in particolare in rapporto agli obiettivi della strategia elencati in precedenza.

- **Relazioni di monitoraggio triennali**

Per monitorare il funzionamento dell'EASS rinnovato e provvedere affinché esso consegua gli obiettivi di semplificazione e di riduzione dell'onere posti dall'iniziativa REFIT, verranno redatte a cadenza triennale relazioni regolari sul funzionamento del sistema nel suo complesso.

- **Valutazione**

La seconda relazione triennale di monitoraggio sarà sostituita da una valutazione retrospettiva dell'EASS rinnovato, da svolgere secondo gli orientamenti della Commissione sulla valutazione. Se necessario, tale valutazione retrospettiva potrebbe fungere da base per ulteriori revisioni della normativa.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento proposto consiste di due articoli nuovi e di modifiche sia dell'allegato I (metodologia dei CEA) che dell'allegato II (programma di trasmissione dei dati).

Le modifiche principali riguardano l'allegato I e l'allegato II.

La prima modifica di rilievo riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali). Gli Stati membri forniscono i CEA regionali a Eurostat dal 2000 grazie a un accordo informale e seguendo le prassi metodologiche in atto da allora. Per integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 è stato aggiunto un capitolo all'allegato I, ove sono recepiti i risultati di consultazioni con i gruppi di esperti delegati degli Stati membri (il gruppo di lavoro "Conti e prezzi agricoli" e il gruppo dei direttori per le statistiche agricole) mediante alcuni piccoli aggiornamenti alla metodologia corrente in modo da garantirne la messa a punto e l'idoneità a essere inserita nel regolamento. L'allegato II è stato aggiornato per tenere conto dei relativi termini di trasmissione dei CEA regionali.

In secondo luogo è stato aggiunto un articolo che riguarda le prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità (articolo 4 bis). Dal 2019 gli Stati membri (con pochissime eccezioni) forniscono volontariamente relazioni sulla qualità dei CEA in riferimento alle prescrizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009. Tuttavia nessun articolo del regolamento (CE) n. 138/2004 tratta le relazioni sulla qualità. L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 prevede l'inclusione specifica delle prescrizioni in materia di relazioni sulla qualità nella legislazione settoriale, che consente di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità e gli indicatori di valutazione di tali relazioni, oltre ai termini per la trasmissione dei dati. Attualmente le caratteristiche precise delle relazioni sulla qualità dei CEA sono determinate solo informalmente e sarebbe quindi opportuno formalizzarle mediante l'inserimento dell'articolo 4 bis.

La terza modifica principale riguarda lo slittamento dei termini per la trasmissione delle seconde stime dei CEA a vantaggio di una migliore qualità dei dati. Nel caso dei CEA gli Stati membri trasmettono, per i dati a livello nazionale, i primi dati stimati (termine: novembre dell'anno di riferimento n), i secondi dati stimati (termine: gennaio dell'anno n+1) e i dati definitivi (termine: settembre dell'anno n+1). I secondi dati sono trasmessi dopo un

intervallo troppo breve rispetto ai primi per consentire miglioramenti sostanziali della qualità. I termini per la trasmissione delle seconde stime dovrebbero pertanto essere prorogati da gennaio dell'anno n+1 a marzo dell'anno n+1, in modo che gli Stati membri abbiano più tempo per ottenere dati di migliore qualità. Poiché i termini delle prime stime e dei dati definitivi, tutti cruciali, rimangono immutati, la proroga dei termini per le seconde stime è ritenuta idonea allo scopo. L'allegato II è stato aggiornato per riflettere la modifica proposta dei termini per la trasmissione delle seconde stime dei CEA.

Le altre modifiche proposte degli articoli sono finalizzate ai seguenti miglioramenti:

- chiarire il primo termine per la trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali (articolo 3, paragrafo 2);
- consentire eventuali deroghe alle prescrizioni che riguardano i conti economici dell'agricoltura regionali (articolo 4 ter);
- introdurre un riferimento alla procedura di comitato (articolo 4 quater), che non è presente nella legislazione attuale ma che dovrebbe essere aggiunto.
- Nell'allegato I sono proposte pochissime altre modifiche (in seguito a consultazioni dei gruppi di esperti).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione ("SEC 2010").

(2) Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ istituisce i conti economici dell'agricoltura (CEA) nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione.

(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda sia la metodologia sia gli opportuni termini per la trasmissione.

(4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che

¹⁶ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, conformemente agli scopi cui sono destinate.

(5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell'SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3.

(6) Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alle modalità di trasmissione e al contenuto delle relazioni sulla qualità. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a eventuali deroghe alle prescrizioni inerenti ai conti economici dell'agricoltura regionali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) I CEA forniscono importanti dati macroeconomici ai decisori politici europei tre volte l'anno; alle prime e alle seconde stime fanno seguito i dati definitivi. Il termine attuale per la trasmissione delle seconde stime dei CEA non concede molto tempo dopo la fine del periodo di riferimento per rilevare dati di migliore qualità rispetto a quelli forniti per le prime stime dei CEA. Per migliorare la qualità di tali seconde stime è opportuno spostare leggermente in avanti il termine per la trasmissione.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 138/2004.

(9) Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

"2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali avverrà entro e non oltre il 30 giugno 2022.";

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 bis

Valutazione della qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

4. Applicando i criteri qualitativi di cui al paragrafo 2 ai dati rientranti nell'ambito del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura, la periodicità e gli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità e dispone il termine per la presentazione delle relazioni alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.

6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 4 ter

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, punto VII. "Conti economici dell'agricoltura regionali", e del programma di trasmissione dei dati dei conti dell'agricoltura regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 quater.

Articolo 4 quater

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente